DELIBERAZIONI DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE E DEL...

Firenze

DELIBERAZIONI

DELLA

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

E

DEL CONSIGLIO DI EMPOLI

INTORNO

L'OPERA PIA FONDATA A PRO DEL COMUNE D'EMPOLI

DALL'ILLUSTRE E CITTADINO EMPOLESE

DOTT. LODOVICO DEL PAPA

SOTTO IL TITOLO

DI PIA EREDITÀ DEL PAPA

FIRENZE

COI TIPI DI M. CELLINI E C.

ALLA GALILEIANA

—

1866

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Gl' illustrissimi Sigg. Sindaco e Consiglieri componenti il Consiglio del Comune di Empoli adunati in numero sufficiente per trattare ec.

Presenti gl' illustrissimi Sigg. Consiglieri:

Capoquadri Angelo, Sindaco
Bini Saverio;
Corsi Carlo;
Alessandri Conte *Cosimo;*
Masetti Conte *Piero;*
Mannelli March. *Guido;*
Salvagnoli Cav. *Antonio;*
Del Vivo Dott. *Tommaso;*
Nardi Francesco;
Bini Avv. *Raffaello;*
Bucchi Dott. *Ernesto;*
Testi Pietro;
Arrighi Cesare;
Ricci Giulio;
Capoquadri Dott. *Marco;*
Del Vivo Carlo;
Comparini Dott. *Giovanni;*

Cannoni Raimondo ;
Lambruschini Sebastiano ;

Assenti i Signori :

Pini Agostino ;
Vannucci Dott. *Niccola ;*
Berni Erasmo ;
Rossini Ing. *Pietro ;*
Del Vivo Niccola ;
Majoli Giovacchino.

Il Sig. Consigliere Dott. Antonio Salvagnoli dichiara che per incarico del Sig. Cons. Dott. Niccolò Vannucci, che non aveva potuto intervenire al Consiglio, atteso l'essere costretto ad intervenire a S. Miniato al Consiglio di leva, come consigliere Provinciale, dava lettura del seguente rapporto redatto dallo stesso Sig. Consigliere Vannucci.

Signori,

La Deputazione Provinciale di Firenze, cui per legge spetta la tutela delle opere pie, ha portato la sua attenzione ed i suoi studi anco sopra quella che ha la fortuna di possedere Empoli, e che dal nome del suo fondatore s' intitola *Eredità Del Papa* e con quella dottrina e saviezza che distingue la Deputazione Provinciale di Firenze, ha emessa nel 16 Marzo pr. pass., a relazione del Consigliere Salvagnoli, la Deliberazione che vi presentiamo dietro l'invito contenuto nella Officiale del dì 4 Marzo della Sottoprefettura di S. Miniato.

Questa Deliberazione, mentre ha per scopo la approvazione del Conto Consuntivo dall'Aprile 1864 al 31 Dicembre 1865, approvazione resa oggi necessaria per ogni amministrazione in virtù delle nuove leggi sull'opere pie,

fanno rivista retrospettiva sulla Pia eredità Del Papa dalla sua origine fino a noi.

Esamina gli ordinamenti ed i sistemi coi quali ha proceduto ed è amministrata, e dimostra con chiarezza e con solidità di cifre quali sono quelli che meritano correzione o riforma.

Noi vorremmo riportare per intiero questa Deliberazione, che a senso nostro merita di essere pienamente conosciuta nel suo contesto, e nella pienezza dei calcoli numerici e delle cifre di cui è ricca; ma essendo non tanto breve, ed amando meglio che ognuno possa averla da per sè sotto i propri occhi, ci attenghiamo a riportarvi soltanto la parte deliberativa, la quale è del seguente tenore – ivi –

« La Deputazione Provinciale:

« Veduto il Rapporto sul conto consuntivo della Pia Ere-« dità Del Papa e dell'amministrazione annessa dello Spe-« dale di S. Giuseppe d'Empoli, dal primo Aprile 1863 a « tutto Dicembre 1864; Veduti tutti i Documenti uniti a « questo Rapporto

« È approvato il conto consuntivo dall'Aprile 1863 a « tutto Dicembre 1864, e

« Delibera:

« 1.° Che il ridetto Rapporto formi parte integrale della « presente deliberazione.

« 2.° Che sia richiamato in pieno vigore il Rescritto della « Reggenza del dì 22 Aprile 1743, circa la nomina del « Provveditore degli operai dello Spedale di S. Giuseppe « d'Empoli.

« 3.° Che sia invitato il Consiglio Comunale di Empoli, « in ordine all'art. 24, della legge 3 Agosto 1862, a compi-« lare entro lo spazio di mesi due lo statuto organico della « eredità Del Papa che manca, coerentemente alle tavole « testamentarie del fu Dott. Giuseppe del Papa, e del Re-« scritto della Reggenza del 1743, per esser poi sentiti « i Nobili Signori amministratori e sopraintendenti di detta « Pia Eredità, inviato col voto della Deputazione Provinciale

« all' approvazione Reale, secondo il disposto dell' art. 52
« del Regolamento per l' esecuzione della Legge sulle opere
« pie del 27 Novembre 1862.

« 4.° Che sieno invitati i nobili Signori amministratori
« soprintendenti della Pia Eredità Del Papa di compilare
« entro Giugno prossimo avvenire:

« *a*) Il regolamento amministrativo della Pia Eredità;

« *b*) Quello dello Spedale di S. Giuseppe per essere
« approvati dalla Deputazione provinciale, in ordine all'arti-
« colo 15 della citata legge sulle opere pie.

« 5.° Che sieno regolarizzati i tre imprestiti al Nobile Balì
« Niccolò Martelli, sopra semplice obbligazione, senza alcuna
« garanzia ipotecaria per la cifra di L. 26,460 00, assicurando
« questa somma con ipoteca sopra fondi liberi.

« 6.° Che in ordine all' art. 1965 del nuovo codice, ed
« all' art. 38 delle disposizioni transitorie, sieno rinnuovate
« le iscrizioni contro i signori Leopoldo Cattani-Cavalcanti,
« liberi eredi di Niccolò e Giulia Gherardi, ma designando
« tutti i beni stabili di loro proprietà, e lo stesso facendo
« per l' imprestito Novelli, quando vi sia luogo.

« 7.° Che sia sollecitamente sistemata, se è possibil econ
« una amichevole transazione, la questione con il nobile
« Erede del fu Balì Niccolò Martelli già Presidente del Collegio
« dei signori amministratori, circa il diritto di affitto della
« casa di abitazione del benefico Testatore posta nella Piazza
« di Empoli, diritto di affitto lasciato dal Testatore ai fattori
« pro tempore della famiglia Martelli alla fattoria di Sam-
« montana di proprietà dei detti signori Martelli, e quando non
« sia possibile una transazione, che si esperimentino in via
« giuridica le ragioni della pia eredità.

« 8.° Che sia nel conto consuntivo del 1865, tenuta
« distinta l'amministrazione della Pia Eredità da quella dello
« Spedale di Empoli per regolarità di contabilità.

« 9.° Che sia tenuto conto degli ammalati non comunisti
« che ricevano trattamento nello spedale, e si procuri il
« rimborso delle spese di spedalità a carico dell'ammalato,

« se benestante, o del Comune a cui appartiene se povero,
« in ordine alle leggi in proposito.

« 10.° Che l'Amministrazione dello Spedale si uniformi in
« quanto all'acquisto dei generi di consumo e di farmacia
« alle prescrizioni dell'art. 13 della Legge pelle opere pie,
« ed art. 44 del Relativo Regolamento.

« 11.° Che si tenga conto delle osservazioni tutte conte-
« nute nel Rapporto che precede la deliberazione, tanto
« per quello che riguarda l'amministrazione della Pia Eredità
« Del Papa che lo Spedale di S. Giuseppe di Empoli.

« 12.° Che sia trasmessa copia della presente Delibera-
« zione al Consiglio comunale di Empoli, affinchè possa
« averne notizia, ed uniformarsi alla parte della Deliberazione
« che lo riguarda.

« Il Prefetto Presidente
« G. Cantelli

« Il Relatore
« A. Salvagnoli. »

Null'altro adunque spetta al nostro Consiglio che conoscere la detta Deliberazione e proporre un regolamento organico, come deve possedere qualunque siasi ente morale.

Per riuscire a ciò si è reso necessario portare un accurato studio sul testamento del Dott. Del Papa, da cui ha l'origine quest'Opera pia, non che sugli atti successivi che hanno dato origine allo Spedale di Empoli.

Il regolamento che noi vi presentiamo è il resultato di questi studi; e perchè non sieno ignote le ragioni che l'hanno motivato, e non ne resti ignoto lo spirito, la Giunta, a mia relazione, lo ha fatto procedere da un Rapporto che ora insieme con il Regolamento stesso sottoponiamo alla vostra approvazione, quando crediate utile di giovarvi degli studj fatti dalla Giunta predetta, siccome glie ne corrre l'obbligo.

Rapporto che precede il regolamento organico della Pia eredità Del Papa.

L'Amministrazione della eredità del fu nostro illustre concittadino dottor Giuseppe Del Papa non ha fin qui avuto alcuno Statuto organico, tranne le Tavole testamentarie del Benefattore ed il rescritto della Reggenza del 1743.

I nuovi ordini, e soprattutto le mutate condizioni dei tempi, perchè già dalla sua origine sono corsi ben centotrenta anni, reclamano alcune riforme che il Consiglio Comunale di Empoli, nell'interesse dei suoi amministrati crede suo debito di dover domandare al superiore Governo, nell'atto di rassegnare all'approvazione il progetto di Statuto organico compilato in ordine alla Deliberazione della Deputazione provinciale del dì 17 Marzo 1866. E questa proposta di riforma, amiamo di dichiararlo solennemente, non è fatta per sfiducia verso il Collegio di quei nobili Signori che per la volontà del Testatore hanno fin qui amministrata la Pia Eredità, a lode dei quali vogliamo invece registrare che nonostante la niuna garanzia delle forme amministrative, il patrimonio del pio Istituto, non solo è stato conservato nella sua integrità, ma ben anco aumentato, come rilevasi dalla Deliberazione sopracitata, poichè noi amiamo meglio di guardare al resultato complessivo delle cose, di quello che fermarsi sulle osservazioni di fatti parziali, conseguenza dei tempi e di errori a tutti possibili.

Certo è che le disposizioni testamentarie del dott. Del Papa, necessariamente improntate delle idee feudali allora dominanti, non potevano senza modificazioni sussistere. E infatti alcuna fu modificata fino dal 1743 con la erezione dello Spedale per i poveri infermi del Comune di Empoli, in luogo del conferimento di un numero illimitato di doti da esaurire ogni anno tutte le entrate.

Noi non dimandiamo alcuna modificazione in quanto ai modi di erogazione delle rendite stabilite dal Testatore e dalla

Reggenza nel 1743, poichè largamente provvedono ai bisogni del popolo, mentre è rispettata la volontà di chi con esempio degno di essere imitato volle beneficare la sua terra nativa.

La pubblica istruzione degli Empolesi, l'assistenza dei poveri infermi del Comune con la istituzione di uno spedale, i soccorsi alle famiglie p[illegible] delle doti annue alle ragazze, sono i fini ai q[illegible] le rendite annuali della pia eredità; nè [illegible] essere variati minimamente, ma solo possono essere più o meno estesi o modificati secondo le forze e le risorse patrimoniali. Le modificazioni che noi proponiamo alle tavole testamentarie non sono sostanziali, ma di sol[illegible]alità per dare all'amministrazione quell' indole che è con[illegible]ea alle presenti condizioni e alle leggi in vigore. La d[illegible]a di queste proposte mostrerà al superiore Governo [illegible] signori Amministratori che esse sono domandate col solo intendimento del bene pubblico.

Noi, lasciando il Collegio degli amministratori come fu dal Testatore ordinato con le forme di fidecommisso, e rendendo così omaggio alla sua volontà ed alle quattro famiglie dei signori Amministratori, troviamo conveniente che sia ad essi aggiunto un quinto amministratore, il quale sia di Empoli, [illegible]

[illegible] del popolo

[illegible]

quali viveva, e secondo la indole delle disposizioni testamentarie, che non rendevano necessaria alcuna amministrazione in Empoli!

Ma questo non si verifica più ora, giacchè sono mutate le condizioni della Pia Eredità dall'esistenza in Empoli di uno Spedale mantenuto d[illegible] possiede in proprio il cospicuo patrimonio di [illegible] e che costringe a tenere in Empoli varj impiegati am[illegible]tivi ed a maggiori spese. Il Testatore prescrisse che le spese annue di amministrazione dovessero essere di scudi fiorentini 44, pari ad italiane lire 258, 72 per il cassiere e computista, e di scudi cinquanta, pari ad italiane lire 294, 00 per dono allo spedale di Santa Maria Nuova per causa dell' incomodo che risentiva nel valersi dei suoi impiegati.

Ora le spese di amministrazione della pia eredità Del Papa, come resulta dall'allegato di lettera A, ascendono a lire 1460, 16, oltre le lire 294 sopra dette; e quelle dello spedale di Empoli ascendono a lire 1898 21, che insieme cumulate formano la somma di lire 3358 37; somma al certo superiore al bisogno e che potrebbe esser ridotta grandemente, adottando il sistema di concentrare in Empoli tutta l'amministrazione, la [illegible] onio del pio Istituto, esigere fr[illegible] tà, ma ben anco [illegible] ne sopracitata, poi- [illegible] resultato complessivo [illegible] osservazioni di fatti [illegible] errori a tutti possibili. [illegible] mentarie del dott. Del Papa, [illegible] le idee feudali [illegible] a domi- [illegible] ficazioni sussistere. E infatti [illegible] con la erezione dello Spe- [illegible] Empoli, in luogo [illegible] di doti da esaurire

[illegible] azione in quanto ai [illegible] dal Testatore e dalla

consentanea alla massima vigente di togliere ogni ingerenza governativa dell'amministrazione come è stato anco di recente praticato per la pia eredità Piazza, con decreto reale del 25 Maggio 1865. Con questi concetti è stato compilato il seguente statuto organico.

Statuto organico della Eredità del fu Dott. Giuseppe Del Papa.

Art. 1.° L'eredità del fu dott. Giuseppe Del Papa costituisce un'opera pia autonoma secondo la volontà del suo testatore a vantaggio degli abitanti del Comune di Empoli.

Art. 2.° Le rendite della eredità secondo le tavole testamentarie del 30 Giugno 1734, ed il rescritto della Reggenza del 18 Aprile 1743, sono destinate unicamente alla pubblica istruzione, all'assistenza degli ammalati poveri di questa Comunità, a soccorrere le povere famiglie con sussidj dotali annui ed a sodisfare alcuni legati.

Art. 3.° Amministratori di questa eredità sono, secondo il disposto del Testatore, i maggiori nati maschi delle nobili famiglie del barone Bindaccio del fu barone Bettino Ricasoli, dei signori della Trappola e Rocca Guicciarda, del sig. Carlo del fu N. Martelli, del sig. Vincenzo del fu senatore Amerigo Antinori e del sig. N. Quaratesi patrizi Fiorentini, ai quali si unisce un cittadino Empolese eletto dal Consiglio Comunale, per restare in carica cinque anni e potrà essere riconfermato. Questi signori amministratori eleggeranno fra loro il presidente, il quale resterà in ufficio quattro anni potendo esservi confermato.

4.° L'amministrazione della eredità Del Papa sarà tenuta insieme con quella dello spedale di San Giuseppe dagli stessi impiegati. Avrà sede in Empoli nello spedale stesso, ove pure sarà la cassa e l'archivio della eredità Del Papa.

Art. 5.° I conti amministrativi dello spedale mantenuto dalla eredità saranno tenuti distinti; la direzione locale sarà affidata a tre Operai ed un Provveditore.

6.° La nomina del Provveditore e dei tre Operai sarà fatta dai signori Amministratori sulle proposte del Consiglio Comunale di Empoli.

Il Provveditore durerà in carica a vita; gli operai soltanto tre anni, rinnovandosene uno l'anno potranno esser confermati nell'ufficio, il quale sarà tutto gratuito ed onorifico.

7.° Le ingerenze degli Operai e del Provveditore saranno determinate dal regolamento amministrativo dello spedale, ritenuto che gli operai devano esercitare l'ufficio di superiore vigilanza sull'andamento del Pio stabilimento.

Art. 8.° Gli altri impiegati sì della eredità che dello spedale saranno designati nei respettivi regolamenti interni, ove sarà stabilita la loro retribuzione e indicati i loro obblighi. La loro nomina sarà fatta dai signori Amministratori.

Art. 9.° Gli Amministratori si aduneranno ordinariamente una volta il mese in Empoli o presso il Presidente, per deliberare intorno agli affari dell'Amministrazione.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti, e le adunanze non saranno valide se non intervengono almeno tre dei componenti il Collegio, e si terrà un protocollo delle deliberazioni firmate dal presidente, affinchè possano sempre vedersi dalle autorità competenti.

Le funzioni di segretario redattore del processo verbale delle adunanze saranno disimpegnate dal più giovane degli amministratori, coadiuvato da uno degl'impiegati dell'amministrazione locale di Empoli.

Art. 10.° Potranno adunarsi straordinariamente quante volte occorra, sia a richiesta del presidente sia a richiesta di uno degli amministratori.

Art. 11.° Ogni anno, dentro il mese di Agosto, gli amministratori invieranno al Sindaco di Empoli il bilancio preventivo della futura gestione della eredità e dello spedale per gli effetti voluti dall'art. 10 del regolamento sulle opere pie. Ogni anno, nel mese di Giugno, invieranno all'approvazione della Deputazione provinciale il conto consuntivo dell'anno precedente con tutti i relativi documenti di corredo. Questo

conto consuntivo sarà esposto all'esame degli interessati come il preventivo nei modi prescritti dal regolamento.

Art. 12.° Nel regolamento amministrativo interno per la eredità saranno determinate le norme relative alla collazione delle doti, al conferimento dei posti di studio nelle Università e nei Seminari, e alla esecuzione del legato a favore dei Sacerdoti del Capitolo della insigne Collegiata di Sant'Andrea di Empoli.

Su di che vi proponiamo di deliberare quanto segue:

1.° Il Consiglio Comunale, udito il rapporto della Giunta che precede il regolamento organico della pia eredità Del Papa e dello spedale di S. Giuseppe di Empoli, lo approva.

2.° Approva del pari il suddetto regolamento organico, commettendo al Sindaco di rassegnarlo per il canale della prefettura di Firenze e della Deputazione provinciale all'approvazione del superiore Governo.

3.° Dell'uno e dell'altro commette al segretario la fedele trascrizione nel processo verbale della presente adunanza.

Dopo di che aperta la discussione il Consiglio facendo propria la proposta deliberazione, l'ha approvata ed approva in ogni sua parte per voti tutti unanimi; firmati all'originale

L'Assessore anziano
S. Bini.

Il Segretario
O. Duranti.

Il Sindaco
A. Capoquadri.

RAPPORTO SUL CONTO CONSUNTIVO

DELLA

PIA EREDITÀ DEL PAPA

DAL 1.° APRILE 1863 A TUTTO DICEMBRE 1864

Nel prendere in esame il conto consuntivo della Pia Eredità Del Papa, che per la prima volta dal 1734, epoca della morte del fu Dott. Giuseppe Del Papa, suo fondatore, venne sottoposto alla superiore approvazione, è stato necessario conoscere la volontà del Testatore nel fondare quest'Opera Pia, ed il modo col quale la sua volontà è stata eseguita, non per fare ricerche inutili sul passato, ma solo per trarne utili ammaestramenti per l'avvenire; ed in questo intento giova premettere per notizia le principali considerazioni che il Consiglio Comunale di Empoli, rappresentante del popolo, a favore esclusivo del quale è istituita l'Opera Pia, faceva con la sua deliberazione del 4 Marzo 1865 presa a voti unanimi sullo stato di previsione della Pia Eredità Del Papa e dello Spedale di Empoli da questa dipendente, nella quale deliberazione emetteva, il parere *che fossero pregati i Sigg. Amministratori singolarmente a compiacersi :*

1.° Di regolarizzare con le dovute garanzie ipotecarie i cambi chirografari senza ipoteca fatti ai Sigg. Balì

Martelli uno degli Amministratori per lire 26,460, e dai Sigg. Gherardi e Niccolò Cattani-Cavalcanti per lire 23,520.

2.° Di svincolare dal preteso affitto col Sig. Martelli Alessandro Erede del Balì Niccolò Martelli, ed uno degli Amministratori della Pia Eredità, la casa del fu Del Papa posta in Empoli nella Piazza, ritenuta a pigione indebitamente da oltre un secolo, violando i patti della scritta di locazione, imposti dal Testatore, per una somma che da lunghissimo tempo, non solo non dà alcun lucro alla Pia Amministrazione, ma è insufficiente per fino a coprire le spese delle imposizioni e quelle non lievi di mantenimento; e di transigere con esso sopra ogni relativa questione.

3.° Di vendere le case che possiede in Empoli, che non sono necessarie allo Spedale.

4.° Di richiamare in vigore il non abolito Rescritto del 1743 intorno alla nomina del Provveditore e degli Operai dello Spedale, e di rivedere il Regolamento di quello per coordinarlo ai recenti Ordini sugli Spedali.

Ciò premesso, esporrò brevemente le osservazioni principali, sulle quali credo necessario di richiamare la vostra attenzione e susseguente deliberazione nell'interesse della Pia Opera dell'Eredità di Giuseppe Del Papa.

In primo luogo quest'Opera Pia manca dello Statuto organico per gli effetti voluti dalla legge 2 Agosto 1862 Articolo 5.°; e da questa mancanza ne derivano vari inconvenienti, ed è quindi urgente che vi sia provveduto.

Si deve quindi in ordine all'Articolo 24 della citata legge, che attribuisce ai Consigli Comunali l'iniziativa delle riforme, invitare il Consiglio Comunale di Empoli a compilare questo Statuto Organico, avendo per norma costituitiva le tavole testamentarie dell'illustre Benefattore

Dott. Giuseppe Del Papa, ed il Rescritto della Reggenza del 1743, il quale Statuto, col voto della Deputazione Provinciale sarà trasmesso alla sanzione Reale.

Convien poi richiamare i detti Amministratori a sottoporre sollecitamente alla Deputazione Provinciale i Regolamenti interni della Pia Eredità Del Papa, e dello Spedale di S. Giuseppe di Empoli, creato e mantenuto con gli assegnamenti di detta Eredità per essere approvati in ordine all'Articolo 13 della citata legge.

E qui conviene avvertire che si deve ristabilire subito nel suo pieno vigore il Rescritto della Reggenza del 18 Aprile 1743, circa la nomina del Provveditore ed Operaio dello Spedale di S. Giuseppe, i quali anzichè a nomina dei Sigg. Soprintendenti devono essere eletti da S. M. il Re sulla proposta dei Sigg. Soprintendenti, come già aveva osservato il Consiglio Comunale di Empoli con la sua Deliberazione del 1863.

L'interesse dell'Opera Pia esige che i capitali costituenti il suo asse patrimoniale siano convenientemente assicurati; per molti di questi capitali tenuti a cambio al 5 per cento all'anno è stato trascurato di osservare il prescritto delle Istruzioni del Marzo 1841 (Articolo 16 §. 2) per gl'imprestiti fatti dalle Opere Pie, cioè di fare approvare le ipoteche con Decreto del Giudice, anzi per tre imprestiti ascendenti alla somma di lire 26,460 fatti ad uno degli stessi Sigg. Soprintendenti al fu Balì Niccolò Martelli, manca qualunque Ipoteca, non essendovi che un semplice Chirografo privato a tutela del patrimonio della Pia Eredità. Questa irregolarità non deve permettersi, non potendo mai escludere il caso di danno gravissimo pel patrimonio; nè vale in contrario la ragione di esser fatto questo imprestito ad uno dei Soprintendenti, che dava tutte le garanzie morali di solvibilità;

questa ragione sarebbe stata validissima trattandosi d' imprestito fatto da privato al Sig. Balì Martelli; ma trattandosi di una Opera Pia, anzi l'esser fatto l'imprestito a chi aveva l'amministrazione libera da qualunque vigilanza, imponeva maggior responsabilità ed impegno nell'osservare le forme di garanzie volute dalle leggi; anco questa irregolarità conviene che sia sollecitamente remossa.

Ed a forma dell' Articolo 1965 del nuovo Codice e dell'Articolo 38 delle disposizioni transitorie, conviene che le ipoteche generali contro il patrimonio del Signor Cav. Leopoldo Cattani-Cavalcanti e della Signora Giulia Gherardi siano rinnovate designando tutti i beni dei prefati Signori.

È necessario anco osservare se le garanzie per l'imprestito *Novelli* sono in coerenza delle citate disposizioni legislative.

È urgente del pari di sistemare con l' Erede del fu balì Niccolò Martelli l'affare relativo all' affitto della Casa del Dott. Del Papa, lasciato per legato al Santini fattore nel 1734 di casa Martelli, ed ai suoi successori Fattori a Samontana, finchè fosse loro piaciuto di abitarla, con le condizioni stesse della scritta d'affitto esistente all'epoca della morte del Testatore (Vedi Docum. N. 2) e per la pigione di Scudi trenta.

Questa casa, composta di 44 stanze, aveva d'imposta allora la decima di soldi 18, 12 di Fiorino, che corrispondeva ad una tassa di lire toscane 25 circa; ben presto come è facile il persuadersene, le imposte dirette andarono gradatamente aumentando singolarmente verso la fine del secolo decimottavo; e questo aumento giunse a tal punto che nel 1836 la pigione pagata fino dal 1786, non più dal Fattore di Samontana dei Nobili Sigg. Mar-

telli, ma dallo stesso Sig. Martelli in Scudi 30, non era più sufficiente per pagare le imposte; cosicchè la Pia Eredità, non solo non lucrava somma alcuna da questa sua proprietà, ma glie ne veniva un carico non lieve per le spese di annuo mantenimento della fabbrica e per le maggiori imposte.

Fu allora che il Sig. Balì Niccolò Martelli, che rivestiva anco la qualità di Presidente del Collegio dei Signori Soprintendenti alla Pia Eredità, incominciò a pagare Scudi 40 cioè lire Italiane 235, 20 all'anno. Ora le imposte ascendono a lire Italiane 248,40 all'anno, alla qual cifra conviene aggiungere la somma annua di mantenimenti e restauri della Fabbrica, che ragguaglia a circa Italiane lire 45; cosicchè la Pia Amministrazione risente un danno da questa proprietà di lire 58, 20 annue; mentre l'Erede Martelli ne può ritrarre circa a lire 1176 di pigioni, lucrando lire 941, 80 contro la disposizione del Testatore e contro i patti espliciti della scritta, fra i quali eranvi quelli di non potere sullogare alcuna parte della casa.

Le principali questioni che possono sorgere sono: 1.° se, ammesso che si debba ritenere che il legato fosse fatto dal Del Papa indirettamente per favorire la famiglia Martelli, sia il legato restato annullato dalla violazione manifesta delle condizioni poste dal Testatore al suo godimento; 2.° se, ammesso che non sia caducato, vi sia luogo a correggere il canone di affitto annuo affinchè sia mantenuta la volontà del Testatore che la sua Pia Eredità risentisse il vantaggio di una rendita annua di questa casa, e non un danno; 3.° se, come è di giustizia, ammessa questa correzione, siavi il diritto nell'Opera Pia di avere il rimborso delle annue perdite fatte per questo titolo.

Non è qui luogo di risolvere queste questioni, che ho creduto solo di accennare, per dimostrare l'opportunità di

richiamare i Nobili Sigg. Soprintendenti a dare una sollecita sistemazione a quest'affare nell'interesse dell'Opera Pia, ed a seguire la preghiera fatta dal Consiglio Comunale di Empoli di sistemarlo, sia anco con una transazione, che invero sembrerebbe molto facile per le ragioni legali così evidenti a favore della Pia Eredità, e per le circostanze estrinseche che accompagnano questa vertenza, e che saltano subito spontanee alla mente di ognuno.

Dall'esame delle spese risulta che una variazione nel 1843 fu fatta alla disposizione del Testatore circa il supplimento dell'elemosina ai Sacerdoti componenti il Capitolo dell'Insigne Collegiata di Empoli che celebrano la Messa in quella Collegiata; la variazione non fu superiormente approvata; sembra opportuno che i Sigg. Amministratori riprendano in esame la relativa deliberazione per vedere se è coerente alle disposizioni testamentarie, e se non lo fosse e tuttavia la variazione si giudicasse opportuna ne domandino nelle forme prescritte l'approvazione speciale (Vedi Docum. N. 5).

Venendo all'esame particolare dei conti consuntivi della Pia Eredità Del Papa per mesi 21, cioè dal 1.° Aprile 1864 al 31 Dicembre 1865, fa d'uopo premettere che sebbene l'Ospedale degl'Infermi di Empoli sia una parte di questa Opera Pia, formata dal potere Sovrano, invertendo la destinazione di alcuni fondi per la sua creazione, e sia totalmente dipendente dalla Amministrazione della Pia Eredità, tuttavia, e per regolarità e per conformarsi alle disposizioni vigenti, conviene che se ne tenga una amministrazione distinta; ed il patrimonio particolare, che per i lasciti di Pii Benefattori hanno formato col tempo allo Spedale, deve figurare separato da quello della Pia Eredità. Questo concetto si vede che fino dalla sua fondazione si intese di attuarlo, poichè Leo-

poldo I decretò che si rendesse conto annualmente della amministrazione dello Spedale al Consiglio Comunale di Empoli che ci aveva interesse, e si stabilirono delle norme particolari di vigilanza e di amministrazione che non riguardano la Pia Eredità in complesso.

L'asse patrimoniale della Pia Eredità alla morte del Testatore, appurato da ogni debito al 13 Marzo 1734, risulta dall'inventario esistente nell'Archivio di S. Maria Nuova, che ascendeva a L. 492,633 18, pari a scudi antichi 85,480 3 8 8. Ora, secondo lo stato consuntivo, ascende a L. 673,057 92 al netto di qualunque passività; e del patrimonio particolare dello spedale di Empoli ascendente a L. 566,423 36 e del credito apparente di L. 270,014 67 contro questo stesso spedale.

Da tale cifra appare manifesto che dal 1734 al 1865 il patrimonio della Pia Eredità è aumentato di L. 182,424 73.

Non si può tenere a calcolo il credito che trovasi nella scrittura di L. 270,014 67 contro lo spedale di Empoli che ogni anno aumenta, perchè si forma di tutte le somme che la Pia Eredità, dalla sua fondazione a ora, ha erogate annualmente per pareggiare gli annui disavanzi della amministrazione di quello, non potendo manifestamente bastare al suo mantenimento l'assegno primitivo stabilito nel 1743 dagli stessi soprintendenti in L. 3528 annue, nè le rendite dei lasciti posteriori che ascendono a L. 15,112. Ma è chiaro che le rendite della Pia Eredità, le quali furono tutte dal benefico Testatore devolute in perpetuo a vantaggio del popolo del Comune di Empoli, debbano essere erogate in questi oggetti voluti dal testatore e nello spedale che per la necessità delle cose e per utilità pubblica fu fondato a pro sempre esclusivamente del popolo Empolese colle rendite della Pia Eredità, non variando la benefica intenzione del Fondatore, ma conformando que-

sta alle mutate condizioni della popolazione Empolese. Quindi quella cifra non può essere che un ricordo della parte delle annue entrate della Pia Eredità erogate nell'assistenza degli infermi, come potrebbesi fare per le somme annue erogate nelle doti, nella pubblica istruzione ec.; ma non costituisce un credito contro lo Spedale di considerarsi come parte del patrimonio della Pia Eredità.

L'asse patrimoniale della Pia Eredità va depurato anco da tutti quei crediti inesigibili ormai che risultano dai libri di amministrazione, tanto per frutti che per capitali perduti nelle liquidazioni giudiciali dei patrimoni di diversi debitori, e per conto corrente col defunto Provveditore dello spedale di Empoli sig. Giuseppe Figlinesi esistente da oltre 35 anni, e riuscito insoluto nella graduatoria generale del di lui patrimonio. Questi crediti ora inesigibili ascendono a L. 20,466 09 (Vedi Docum. 3), la quale cifra va estinta nello stato patrimoniale lasciando soltanto acceso il credito contro Nencioni di L. 2,499, per la realizzazione del quale non sono ancora compiuti gli atti giudiciali; quindi l'asse patrimoniale si residua effettivamente a L. 653,591 83, e l'aumento dal 1734 al 1865 a L. 160,968, 63. Cumulato quest'asse patrimoniale a quello affetto particolarmente allo spedale di Empoli ascende a L. 1,146,225 01.

Gl' incassi effettuati dalla complessiva amministrazione dal 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864, compreso un reliquato di cassa al 31 Marzo 1863 di L. 13,664 71 sommano a » 54,904 38

Incassi fatti nei 9 mesi dal 1.° Aprile al 31 Dicembre 1862. . . . . L. 24,553 76

Totale L. 79,458 14

Riporto degl' incassi al 31 Dicembre 1862		L.	79,458 11
I pagamenti effettuati dal 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864	L. 51,069 83		
Detti dal 1.° Aprile a tutto Dicembre 1864	» 21,196 49		
Totale	L. 72,266 32	»	72,266 32
Avanzo di cassa al 31 Dicembre 1864. . .		L.	7,181 82

È necessario qui avvertire, attesa la vistosa cifra degli incassi che si verificò nell'anno al 31 Marzo 1864, che in quel periodo fu riscosso un capitale di L. 11,760, il quale riunito a parte del reliquato di cassa al 31 Marzo 1864, fu impiegato nell'acquisto di rendita sul debito pubblico per L. 1,700 col capitale effettivo di L. 23,734 impiegando questo danaro a circa 7, 16 per cento.

Nei successivi mesi, per quello che risulta dallo stato incassi e pagamenti, fu ritirato un capitale di L. 4,280, che non risulta sia stato in quella gestione nuovamente impiegato.

Entrate e spese generali.

Entrate di un anno dal 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864.	L.	24,880 86
Dette dal 1.° Aprile al 31 Dicembre 1864 .	»	16,106 65
Sommano	L.	40,987 51
Spese dal 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864.	L.	18,786 89
Dette dal 1.° Aprile al 31 Dicembre 1864.	»	11,753 67
Sommano	L.	30,541 56
Avanzo fatto dalla Pia Eredità in mesi 21.	L.	10,445 95

Spedale di S. Giuseppe in Empoli.

Entrate generali compresa l'assegnazione di L. 3,528 dal 1.° Aprile al 31 Marzo 1864		L.	22,201 37
Dette dal 1.° Aprile al 31 Dicembre 1864		»	15,657 75
Sono		L.	37,859 12
Spese dal 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864	L. 33,821 23		
Dette dal 1.° Aprile al 31 Dicembre 1864	» 18,181 40		
Sono	L. 42,002 65	»	42,002 65
Disavanzo in mesi 21 al 31 Dicembre 1864		L.	4,143 53
Dallo stato patrimoniale resulterebbe un avanzo in questi 21 mesi di		L.	10,198 95
mentre dalle *spese* ed *entrate generali* questo avanzo si verifica di		L.	10,446 95
Differenza fra i due conti		L.	147 00

Questa differenza proviene dall'essere portata fra gli avanzi dell'amministrazione a tutto Marzo 1863, una dote che credevasi ricaduta a favore della Pia Eredità, la quale fu poi pagata nell'anno successivo, poichè fu verificato che la dotata non era nata nel 1823, come per equivoco trovavasi registrato, ma sivvero resultava dalla relativa cartella nata nel 1832.

Le spese di amministrazione nei 21 mesi presi in esame, ascendono a L. 2,481 28, le spese poste sotto il titolo di spese legali a L. 3,184 comprese le L. 94 di assegnamento fisso al Dott. Torracchi come consultore legale.

Conviene richiamare l'attenzione dei sigg. Amministratori su queste spese legali che appariscono straordinarie in una amministrazione come questa.

Infatti se si prendono in esame le note, apparisce da queste che nulla si fa dal Collegio degli Amministratori senza la presenza del consultore legale, e spesso senza il suo parere scritto, poichè da quella cifra circa L. 1473 sembrano appartenere allo studio, ed alle copie di affari nei quali era indispensabile l'opera del legale, ma le altre 1711 appariscono tutte fatte per sessioni e memorie informative i sigg. Amministratori sopra affari non contenziosi. E qui sorge il dubbio che per questi pareri appunto fosse assegnata una prestazione fissa ad un legale; poi, come è giusto, dovessero pagarsi le funzioni negli affari strettamente legali.

Certo non credo che niuno amministratore, o Collegio di amministratori, tenga sempre presente il consultore legale a tutte le deliberazioni, e questo notiamo senza portare esame sulla tariffa usata dai Legali; perchè intendiamo, facendo queste osservazioni, di sodisfare al rigoroso dovere di tutelare l'interesse della Opera Pia senza che investano minimamente le persone stimabilissime dei legali, le quali scompariscono davanti all'esame dei fatti e delle cifre.

Le spese di amministrazione della Pia Eredità sommano annualmente, secondo la previsione pel 1865, a L. 2853 24, che ragguagliano alla non lieve cifra del $12\,{}^{11}/_{100}$ per % sulla rendita patrimoniale.

Nei 21 mesi presi in esame questo titolo di spesa si è verificato in Lire 2,481 27, alle quali aggiungendo la parte del conto del legale che si riferisce alla parte consultiva dell'amministrazione, si perviene alla cifra di lire 2,192 27, che ragguaglia al 9, 35 per % sulla rendita della Pia Eredità.

Passando all'esame dell'amministrazione dello Spedale di Empoli, si rileva che in questo periodo di 21 mesi sono stati curati N. 861 ammalati; nel 1.° Aprile 1863 al 31 Marzo 1864 N. 528; e nel secondo dal 1.° Aprile a tutto Dicembre 1864 N. 333.

Nel 1.° periodo le spese ragguagliano a Lire 1 44 al giorno per ogni ammalato, e nel secondo a Lire 1 53. Questi ragguagli di spese per la giornaliera spedalità non sono lievi se si considera il costo dei generi di consumo di provincia.

Pare che possa influire in questo ragguaglio la spesa giornaliera che si commette pel vitto dei nove individui addetti al servizio dello stabilimento, ed il trattamento degli ammalati, poichè sopra 528 ammalati avuti nel primo periodo sono state consumate 12,730 giornate di spedalità col seguente trattamento dietetico:

A tutto vitto	N.°	10,386
A dieta	»	1,395
A prescrizioni straor.	»	959

Nel secondo periodo le spedalità si sono verificate in N.° 8686 divise, come segue:

A tutto vitto.	N.°	7,034
A dieta	»	1,095
A prescrizioni straor. .	»	557

Dalle quali cifre se ne deduce che nel primo periodo ogni ammalato avrebbe consumato circa 35 giorni di spedalità, delle quali circa 28 e $^{156}/_{365}$ a tutto vitto; numero 3 e $^{300}/_{365}$ a dieta; e N. 2 e $^{229}/_{365}$ a prescrizioni straordinarie: nel secondo periodo ciascun ammalato

avrebbe consumato giornate di spedalità 32 e $^{40}/_{260}$ delle quali 26 $^{14}/_{270}$ a tutto vitto; 4 e $^{15}/_{270}$ a dieta ; e 2 e $^{17}/_{270}$ a prescrizioni straordinarie (Vedi Documento 4).

Ma togliendo però dal 1.° periodo 3825 giornate per i nove serventi a tutto vitto, resterebbero per ogni ammalato nel primo periodo 19 giornate a tutto vitto, e nel secondo 17.

È da notarsi poi che sebbene la tabella dietetica, come quelle di tutti gli spedali del mondo, contenga il mezzo vitto che si dà ai malati, singolarmente quando entrano nella convalescenza, pure apparisce dai conti che il mezzo vitto non è mai prescritto ad alcuno; come pure è da osservarsi che dai prospetti giornalieri, fatti dall'infermiere dello Spedale delle ordinazioni di vitto per tutto l'anno 1864, non si trovano registrate che sole 10 giornate di dieta; cifra che non corrisponderebbe a quella portata nel saldo, e che aumenta invece notabilmente il numero delle giornate a tutto vitto.

Su questo fatto crediamo convenga richiamare l'attenzione della Direzione dello Spedale: infatti (Vedi Documento N. 4) secondo le medie degli Spedali della provincia di Firenze per ogni 100 giornate di spedalità i tutti vitti ragguagliano a 28 87 ; i mezzi vitti a 49 24 ; le diete a 21 97 ; mentre in quello di Empoli ragguaglia per ogni cento giornate di spedalità il tutto vitto a 89 39, e le diete al 10 61, mancando affatto il mezzo vitto.

Un' altra osservazione è d'uopo fare sui rimborsi delle spedalità. Lo Spedale di S. Giuseppe è destinato alla esclusiva assistenza dei poveri infermi del Comune di Empoli. Niuno può esservi ricevuto se non per urgenza e per caso improvviso, e allora quelli che vi sono ricevuti, se non possono pagare del proprio le spese di spedalità, queste saranno pagate dal Comune al quale appartiene

l'ammalato. Tale sistema è quello che si tiene negli altri spedali della Provincia, correntemente alle leggi vigenti. Ora non si trova nelle Entrate dello spedale esatta alcuna somma per rimborso di spedalità di ammalati civili non Comunisti, si trova soltanto quella dei Dementi, dei Carcerati e dei Militari, mentre vi sono talvolta curati ammalati non Comunisti. Su questo fatto è necessario di richiamare l'attenzione dei Sigg. Amministratori, perchè lede gl'interessi dell'Amministrazione dello spedale ed i diritti del Popolo Empolese, ad esclusivo vantaggio del quale è destinato l'Opera Pia.

Sembra che tutte le forniture dei generi di consumo per lo Spedale, sia di vitto che di medicinali ec. si facciano ad economia, e non seguendo le norme prescritte dall'Articolo 13 della Legge già più volte citata sulle Opere Pie, cioè dell'incanto pubblico; o che sia derogato a questo con la debita autorizzazione a forma dell'Articolo citato e di quello di N.° 44 del Regolamento 3 Agosto 1862.

L'Amministrazione particolare della Ghiacciaia conviene che sia tenuta distinta, e regolarmente in modo da vedersi negli allegati relativi, che vi devono essere nel Bilancio consuntivo, le spese giustificate fatte per questo oggetto, e le entrate per la vendita del ghiaccio, e altre notate distintamente come sono fatte, e non confuse in massa come nel Conto consuntivo attuale.

In fine il Regolamento dello Spedale, fatto dai Signori Amministratori il 5 Luglio 1849, e non approvato superiormente, merita di essere riformato sostanzialmente in molte parti, in coerenza singolarmente di alcune regole direttive che sono accennate nelle osservazioni presenti al Bilancio consuntivo, come circa la elezione del Provveditore e degli Operai, e la determinazione delle loro attribu-

zioni in ordine al Rescritto della Reggenza del dì 22 Aprile 1743, le ammissioni degli ammalati, il sistema delle forniture, le tabelle dietetiche ec., molte altre osservazioni che ora sarebbe inutile di fare, non essendo questa l'opportunità di parlare in particolare delle riforme del Regolamento, ma quando questo verrà sottoposto alla approvazione della Deputazione, in ordine all'Articolo 15 della Legge vigente sulle Opere Pie.

La Deputazione provinciale

Veduto il Rapporto sul conto consuntivo della Pia Eredità Del Papa, e dell'Amministrazione annessa dello spedale di S. Giuseppe di Empoli dal 1.° Aprile 1863 a tutto il Dicembre 1864;

Veduti tutti i documenti uniti a questo Rapporto;

Delibera:

1.° È approvato il Conto consuntivo dal 1.° Aprile 1863 a tutto il Dicembre 1864

2.° Il ridetto Rapporto formerà parte integrale della deliberazione;

3.° Che sia richiamato in pieno vigore il rescritto della Reggenza del dì 22 Aprile 1743 circa la nomina del provveditore e degli operai dello spedale di S. Giuseppe di Empoli;

4.° Che sia invitato il Consiglio comunale di Empoli, in ordine all'Art. 24 della legge 3 Agosto 1862, a compilare entro lo spazio di due mesi lo Statuto organico della eredità Del Papa, che manca, coerentemente alle tavole testamentarie del fu Dott. Giuseppe Del Papa e del Rescritto della Reggenza del 1743, per essere poi, sentiti i nobili

Sigg. amministratori e soprintendenti di detta Pia Eredità inviato, col voto della Deputazione provinciale, alla approvazione reale, secondo il disposto dell'Art. 52 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Opere Pie del 27 Novembe 1862;

5.° Che siano invitati i nobili Sigg. Amministratori e Soprintendenti della Pia Eredità Del Papa di compilare entro Giugno prossimo avvenire:

a) Il Regolamento amministrativo della Pia Eredità;

b) Quello dello spedale di S. Giuseppe per essere approvato dalla Deputazione provinciale, in ordine all'Articolo 15 della citata legge sulle Opere Pie;

6.° Che siano regolarizzati i tre imprestiti fatti al nobile Balì Niccolò Martelli sopra semplice obbligazione senz'alcuna garanzia ipotecaria per la cifra di L. 26,460 00, assicurando questa somma con ipoteca sopra fondi liberi;

7.° Che in ordine all'Art. 1965 del nuovo codice, ed all'Art. 38 delle disposizioni transitorie, siano rinnovate le iscrizioni contro i Sigg. Leopoldo Cattani-Cavalcanti, Libri eredi di Niccolò, e Giulia Gherardi, mantenendole generali, ma designando tutti i beni stabili di loro proprietà, e lo stesso facendo per l' imprestito Novelli quando vi sia luogo.

8.° Che sia sollecitamente sistemata, se è possibile con una amichevole transazione, la quistione con il Nobile Erede del fu Balì Niccolò Martelli, circa il diritto di affitto della casa di abitazione del benefico Testatore posta nella Piazza di Empoli; diritto di affitto lasciato dal Testatore ai Fattori pro tempore della famiglia Martelli alla fattoria di Samontana di proprietà dei detti Sigg. Martelli; e quando non sia possibile una transazione, che si esperimentino in via giuridica le ragioni della Pia Eredità.

9.° Che sia nel conto consuntivo del 1865 tenuta distinta l'Amministrazione della Pia Eredità, da quella dello Spedale di Empoli, per regolarità di contabilità.

10.° Che sia tenuto conto degli ammalati non comunisti che ricevono trattamenti nello Spedale, e si procuri il rimborso delle spese di spedalità a carico dell'ammalato, se benestante, o del Comuue a cui appartiene, se povero in ordine ai regolamenti e alle Leggi vigenti in proposito.

11.° Che l'Amministrazione dello Spedale si uniformi, in quanto all'acquisto dei generi di consumo e di farmacia, alle prescrizioni dell'Articolo 13 della Legge sulle Opere Pie, ed all'Articolo 41 del relativo Regolamento.

12.° Che si tenga conto delle osservazioni tutte contenute nel Rapporto che precede la deliberazione, tanto per quello che riguarda l'amministrazione della Pia Eredità Del Papa, che quella dello spedale di S. Giuseppe di Empoli; che sia trasmessa copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Empoli, affinchè possa averne notizia, ed uniformarsi alla parte della deliberazione che lo riguarda.

A dì 16 Marzo 1866

Il Relatore
A. SALVAGNOLI

Il Prefetto Presidente
della Deputazione Provinciale
G. CANTELLI.